

**CONVENZIONE
PER
IL RILASCIO DELLE CARTE TACHIGRAFICHE DI CONTROLLO**

Con la presente convenzione da valersi a tutti gli effetti di legge,

TRA

- 1) **L'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura**, con sede in Roma, Piazza Sallustio, n. 21 in persona del Segretario Generale, Dott. Giuseppe Tripoli, d'ora innanzi più brevemente "Unioncamere";
- 2) **La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma**, con sede in Roma, Via de' Burrò 147, in persona del Segretario Generale, Dott. Pietro Abate, d'ora innanzi più brevemente "Camera di Commercio";
- 3) **Infocamere S.c.p.a.**, con sede legale in Roma, Piazza Sallustio, n. 21, Direzione Generale in Roma, Via G.B. Morgagni n. 30/H, e sede amministrativa ed operativa in Padova, Corso Stati Uniti n. 21, in persona del Direttore Generale, Dott. Giovanni Nasi, d'ora innanzi più brevemente "InfoCamere" o "Gestore del sistema informativo";

E

- 1) **Il Comando Generale della Guardia di Finanza**, in qualità di **Autorità di Controllo** per il rispetto delle disposizioni in materia di trasporto su strada di merci e persone, con sede in Roma, viale XXI Aprile, 51 - 00162 ROMA - Codice fiscale **80194230589**, in persona del Dott. Sigfrido De Crescenzo, Capo Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale della Guardia di Finanza;

PREMESSO

- che, la normativa comunitaria (Regolamento CEE n. 3820/1985, Regolamento CEE n. 3821/1985 come modificati ed integrati dal Regolamento CE n. 2135/1998 e 561/2006), al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di trasporto su strada di merci e persone, ha quale precipuo obiettivo quello di sostituire l'attuale sistema di controllo, basato su di una procedura elettromeccanica con un sistema di controllo avanzato, caratterizzato da un dispositivo elettronico di memorizzazione delle informazioni pertinenti e da una carta personale (Carta Tachigrafica), in grado di fornire una registrazione incontestabile dell'attività svolta;
- che il Ministero dello Sviluppo Economico (ex Attività Produttive) ha adottato il decreto 31 ottobre 2003, n. 361, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2004, intitolato

"Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada";

- che l'art. 1 del predetto decreto ministeriale n. 361/2003 detta le *"disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del precedente Regolamento (CEE) n. 3821/85, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada"*, con riferimento anche alla individuazione dell'Autorità competente per *"il rilascio delle carte tachigrafiche (carta del conducente, carta di controllo, carta dell'officina, carta dell'azienda)";*
- che l'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 361/2003 stabilisce che *"Le autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche sono le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni";*
- che l'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale n. 361/2003 stabilisce che *"Le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministero Sviluppo Economico, di concerto con i Ministeri dell'Interno, del Lavoro e dei Trasporti";*
- che, in esecuzione dei compiti affidatigli dall'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale n. 361/2003, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il decreto ministeriale del 23 giugno 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2005), individuando nella *"società consortile Infocamere s.c.p.a. costituita dalle camere di commercio ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 29 dicembre 1993, n. 580"* il *"gestore del sistema informativo";*
- che l'art. 7, comma 1 del decreto ministeriale del 23 giugno 2005, ha individuato le Autorità di controllo cui debbono essere rilasciate le carte tachigrafiche, e stabilito che le Camere possono stipulare Convenzioni per il rilascio delle carte di controllo con gli Uffici Territoriali di Governo e con le Amministrazioni interessate in relazione ai propri uffici periferici;
- che l'art 15, comma 2 del decreto ministeriale del 23 giugno 2005, ha precisato che *"per le spese relative al rilascio delle carte di controllo si provvederà nell'ambito delle Convenzioni con le Autorità di controllo, di cui all'art. 7, comma 1;*
- che l'**Unioncamere**, nel suo ruolo istituzionale di coordinamento delle attività delle Camere di Commercio, ha preso contatti con le Amministrazioni di controllo interessate per la stipula di una Convenzione nazionale, al fine di assicurare una più agevole e veloce distribuzione delle carte di controllo alle Amministrazioni interessate e di fissare modalità omogenee su tutto il territorio nazionale per l'emissione di dette carte ed il rimborso delle spese;

- che **Il Comando Generale della Guardia di Finanza** ha manifestato la volontà di richiedere le carte di controllo a livello centrale , facendosi carico della distribuzione a livello periferico, ognuna per i propri Uffici decentrati;
- che la **Camera di Commercio di Roma**, in qualità di Autorità di rilascio delle carte tachigrafiche, attraverso il gestore del proprio sistema informativo, si è resa disponibile al rilascio di tutte le carte di controllo che saranno richieste dalle diverse Amministrazioni a livello centrale per il tramite di **Unioncamere**;
- che **Il Comando Generale della Guardia di Finanza** provvederà ad inoltrare all'**Unioncamere** la richiesta del numero di carte necessarie per mezzo del modello di domanda allegato alla presente Convenzione e si obbliga ad uniformarsi alle condizioni in esso contenute, anche in nome e per conto dei propri dipendenti e strutture periferiche, assumendo ogni e più ampia responsabilità per il loro operato, senza possibilità di esonero anche parziale;
- che con la presente convenzione si intendono regolare i termini e le modalità per l'emissione delle carte di controllo, anche ai fini dell'adempimento da parte della Camera di Commercio delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2003 n. 361 ed al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2005;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono quanto segue:

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Forma, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto il "Modello di domanda per il rilascio della carta di controllo", approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 agosto 2005. **In deroga a quanto previsto dalle condizioni generali di rilascio e di utilizzo contenute nel "Modello di domanda per il rilascio della carta di controllo", il referente dell'Autorità di controllo per ogni attività connessa con la richiesta, il rinnovo, la sostituzione e la restituzione delle carte è l'Unioncamere, ferma restando la competenza esclusiva della Camera di Commercio di Roma al rilascio delle carte di controllo, di cui alla presente Convenzione.**

1.2 L'Unioncamere si riserva la facoltà di modificare, in ogni momento, il contenuto del "Modello di domanda per il rilascio della carta di controllo", le cui modifiche saranno, comunque, oggetto di approvazione del Ministero Sviluppo Economico e diverranno vincolanti dalla data di nuova approvazione.

ART. 2 RACCOLTA DELLE DOMANDE DI RILASCIO DELLE CARTE TACHIGRAFICHE DI CONTROLLO

2.1. L'Unioncamere provvede alla raccolta delle domande provenienti dagli Uffici centrali delle Autorità di controllo e cura l'inserimento delle stesse nel sistema informatico camerale entro 24 ore dalla loro ricezione.

2.2. L'Unioncamere si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti tutte le procedure funzionali allo svolgimento dell'attività di raccolta e caricamento delle domande.

2.3. L'attività di raccolta delegata all'Unioncamere in virtù della presente convenzione riguarda la ricezione delle domande di rilascio di nuove carte tachigrafiche, delle domande di rinnovo delle carte già emesse e delle domande di sostituzione delle carte tachigrafiche già rilasciate in caso di furto, smarrimento o malfunzionamento della carta o in caso di modifica dei dati amministrativi registrati nella stessa. L'Unioncamere è, altresì, competente a ritirare materialmente la carta che venga restituita per malfunzionamento o scadenza.

2.4. L'Unioncamere provvederà a rendere disponibili le domande ricevute ed i relativi allegati alla **Camera di Commercio di Roma** entro due giorni dalla loro ricezione, in modo che la Camera di Commercio possa provvedere, entro i termini normativamente previsti, all'emissione o al rinnovo della carta.

ART. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1. La Camera di Commercio di Roma, anche attraverso il gestore del proprio sistema informativo, provvederà a:

- fornire le carte tachigrafiche di controllo richieste dalle Amministrazioni centrali delle Autorità di controllo, per il tramite dell'Unioncamere, entro i termini previsti dalla vigente normativa;
- fatturare alle Amministrazioni richiedenti il costo delle carte dalle medesime richieste (IVA inclusa), con fattura emessa direttamente dal *Gestore del proprio sistema informativo*.

3.2 L'Unioncamere manterrà i rapporti con gli Uffici incaricati delle Autorità di controllo ed in particolare si occuperà di:

- vigilare affinché l'attività di raccolta delle domande di rilascio o di rinnovo delle carte tachigrafiche e di inserimento nel sistema informativo camerale delle stesse domande e delle informazioni relative alle Amministrazioni di controllo richiedenti si svolga nel rispetto della normativa vigente;
- informare le Autorità di controllo della disponibilità al ritiro delle carte presso i propri uffici;
- provvedere ad informare le Amministrazioni richiedenti sulle modalità di utilizzo delle carte tachigrafiche emesse, con particolare riferimento alle modalità di revoca, sospensione e rinnovo della stessa carta tachigrafica, nonché sugli aspetti normativi e sulle conseguenze giuridiche derivanti dall'utilizzo della medesima, se necessario anche mediante seminari informativi destinati alle Autorità di controllo.

3.3 L'Autorità di controllo provvederà:

- ad inoltrare ad **Unioncamere**, a mezzo del modello allegato alla presente Convenzione, la richiesta delle carte necessarie alla propria Amministrazione;
- a ritirare direttamente le carte presso gli Uffici di Unioncamere;
- a saldare le fatture emesse dal *Gestore del sistema informativo* per il rimborso delle spese relative alle carte tachigrafiche richieste e ricevute dall'Unioncamere;
- a rispettare le condizioni previste dal Modulo di domanda allegato alla presente Convenzione.

ART. 4 SPESE PER LE CARTE DI CONTROLLO

4.1. Per il rilascio delle carte tachigrafiche di controllo il sistema camerale si impegna a richiedere alle Autorità di controllo esclusivamente il rimborso delle spese del costo di produzione della carta, pari a euro 17,50 più IVA;

4.2. Per promuovere l'utilizzo delle carte e l'avvio del sistema di controllo digitale in Italia nei tempi previsti dalla normativa comunitaria, i soggetti del sistema camerale, parti contraenti della presente Convenzione, concederanno alle Amministrazioni di controllo interessate, tra le quali il **Comando Generale della Guardia di Finanza, fino ad un massimo di 103** carte di controllo (una per ogni provincia italiana) in uso gratuito fino alla loro naturale scadenza, con rinuncia al rimborso delle spese, di cui al precedente comma 1 e dietro semplice domanda dell'Amministrazione interessata, da inviarsi all'**Unioncamere**, ove si avrà cura di specificare l'intestazione dell'Autorità di controllo ed il relativo indirizzo per ogni carta o set di carte.

ART. 5 DURATA E DECORRENZA

5.1. La presente Convenzione, che avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione, si intende stipulata a tempo indeterminato.

5.2. Durante tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione, le parti avranno diritto, senza pagamento di alcun corrispettivo, di recedere da essa in qualsiasi momento. Il diritto di recesso

potrà essere esercitato esclusivamente mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. e produrrà i propri effetti soltanto una volta decorsi 2 mesi dalla ricezione della raccomandata.

5.3. Il recesso di una delle parti comporterà il venir meno dell'efficacia della presente Convenzione nei confronti di tutte le altre.

ART. 6 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

6.1 Ai sensi di quanto previsto dal Codice sulla Tutela dei dati personali ("Il Codice"), le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate circa l'impiego ed il regime di comunicazione e diffusione dei dati personali, che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini della esecuzione della presente Convenzione. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi della legge indicata, i trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal Codice, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento.

12 SET. 2007

Luogo Roma, data _____


(Unioncamere)


(Camera di Commercio)



(InfoCamere S.C.p.A.)


(Autorità di Controllo)

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver preso piena visione e di aver attentamente valutato, previa rilettura i seguenti articoli: Art. 3 (Obblighi delle parti); Art. 4 (Spese per le Carte di Controllo), che devono intendersi specificamente approvati con l'ulteriore firma qui in calce apposta.


(Unioncamere)


(Camera di Commercio)


(InfoCamere S.C.p.A.)


(Autorità di Controllo)